



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 84 del 20/06/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 6 giugno 2013, n. 52

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza elettrica di 5,25 MW nonché delle opere di connessione e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto stesso, siti nel Comune di Rocchetta Sant'Antonio (FG) - località "S. Lorenzo-Cantoniera e Serra Mezzana". Progetto di repowering: integrale ricostruzione dell'impianto eolico già esistente sul territorio, costituito da 15 WTG monopala per complessivi 5.25 MW, sostituito con 3 aerogeneratori tripala di nuova generazione, di pari potenza.

Società Edison Energie Speciali S.p.A, con sede legale in Foro Buonaparte n. 31, - 20121 Milano, P.IVA 12921540154.

Il giorno 6 giugno 2013, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il

procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi”;

- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli “Oneri Istruttori”;

- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;

- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;

- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili”;

- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;

- il D.Lgs. n. 1 del 24/01/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24/03/2012 ha disposto (con l'art. 65 comma 5) che “il comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, introdotto dall'art. 27 comma 42, della L. n. 99 del 23/07/2009, deve intendersi riferito esclusivamente alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali”;

- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;

- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

- la Società Edison Energie Speciali S.p.A., con sede legale in Milano alla Via Foro Buonaparte 31, Cod. Fisc. e P.IVA 12921540154, nella persona del Sig. Enzo Dalpane, nato a Bologna il 25/04/1957 nella sua qualità di procuratore, e domiciliato per la carica in Via Foro Buonaparte 31, presentava in data 31.07.2006, acquisite ai protocolli nn. 8902 e 8903, due istanze di autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003, per due impianti di produzione da fonte rinnovabile di tipo eolico, ciascuno della potenza di 9,20 MWe, nel Comune di Rocchetta Sant'Antonio, rispettivamente in località “S. Lorenzo-Cantoniera” e località “Serra Mezzana”;

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, a seguito di istruttoria, con note prott. nn. 8256 e 8263 del 26.07.2007, ai sensi del punto 2.5 della DGR 35/2007, invitava la Società ad integrare e perfezionare entrambe le istanze, pena improcedibilità della stessa;

- la Società Edison Energie Speciali SpA, con note acquisite ai prott. nn. 9258 e 9259 del 04.09.2007,

- trasmetteva presso gli Uffici della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, la documentazione integrativa, perfezionata poi con nota acquisita al prot. n. 5558 del 26.05.2008;
- la Regione Puglia Assessorato all'Ecologia - Settore Ecologia, con note prott. n. 6832 e 6833 del 06.05.2008, notificava a questo Settore le Determinazioni Dirigenziali n. 206 e 207 del 09.04.2008, con cui rilasciava il proprio parere favorevole di non assoggettabilità alla Valutazione d'Impatto Ambientale, per soli 2 aerogeneratori sui 4 richiesti in località S. Lorenzo-Cantoniera, ed 1 solo aerogeneratore sui 5 richiesti in località Serra Mezzana, per un totale di 3 aerogeneratori in applicazione alla L.R. 11/2001;
 - la Regione Puglia - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, con note prott. 6011 e 6015 del 06.06.2008 invitava la Società a depositare copia dei progetti definitivi adeguati al parere ambientale espresso dall'Assessorato Regionale all'Ecologia con D.D. n. 206 e 207 del 09.04.2008, nuovamente richiesti con nota prot. 15252 del 25.10.2010 contestualmente alla conferma della STMG concordata dal Gestore di Rete, a cui la Società ha ottemperato solo tramite procedura telematica, in data 21.05.2012;
 - la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, con la D.G.R. 3029 del 30.12.2010 la Regione Puglia recepiva le nuove "Linee Guida " Nazionali di cui al D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. ed approvava la "Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica" mediante procedura telematica;
 - la società Edison Energie Speciali S.p.A. in data 19.05.2011, inoltrava all'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia, richiesta di proroga dei provvedimenti ambientali di screening di cui alle D.D. n. 206 e 207 del 09.04.2008;
 - la società Edison Energie Speciali S.p.A. con PEC del 21.05.2012 prot. n. 5324, nella persona del dott. Stangalino Marco, nato a Novara il 07/03/1963, nella sua qualità di legale rappresentante, e domiciliato per la carica in Via Foro Buonaparte 31, provvedeva al transito dell'intero progetto costituito dall'unione dei due progetti presentati cartaceamente in data 31.07.2006, adeguato al parere ambientale, per complessivi 5,25 MW di potenza, sul portale telematico;
 - ENEL Distribuzione SpA, con nota prot. 585073 del 18.04.2012, concedeva il proprio Nulla Osta all'iniziativa di evoluzione tecnologica dell'impianto purché non si modifichi il punto di connessione e che la potenza rimanga quella attualmente immessa in rete.

Tale soluzione prevede:

- Punto di consegna presso il punto di raccolta MT della CP ENEL MT denominata POD IT001E00222882 in località "Piscioli" di Rocchetta Sant'Antonio;
 - rete elettrica interrata a 30 kV in cavo sotterraneo di collegamento dagli aerogeneratori alla CP ENEL MT, di lunghezza pari a 2888 ml;
 - Rete telematica di monitoraggio in fibra ottica per il controllo dell'impianto eolico mediante trasmissione dati.
-
- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche della Regione Puglia, effettuava l'istruttoria di rito ossia la verifica formale della documentazione inviata tramite la procedura telematica ed avendo riscontrato carenze documentali, con nota prot. n. 5325 del 31.05.2012 inviava preavviso di improcedibilità con richiesta di integrazioni, a cui con PEC del 09.07.2012 prot. 6635 la Società ottemperava precisando che, essendo il progetto proposto una totale ricostruzione dell'impianto a monopala esistente ed in esercizio, consistente in una integrale demolizione delle stesse e costruzione di tre aerogeneratori tripala, con potenza complessiva di 5,25 MW uguale a quella attualmente immessa, non intende modificare l'attuale punto di connessione dell'impianto alla CP ENEL MT-POD IT001E00222882;
 - la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. 6656 del 09.07.2012 comunicava, anche a mezzo

PEC, di aver formalmente avviato il procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 9205 del 01.10.2012, ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., convocava la Conferenza di Servizi per il giorno 25 ottobre 2012, inviata anche a mezzo PEC agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;

- in base alle disposizioni della Conferenza di Direzione n. 2 del 16/01/2012, la convocazione della Conferenza di Servizi è stata inviata tramite PEC anche alle Società che hanno presentato istanza di A.U. per progetti di impianti eolici nel Comune di Rocchetta Sant'Antonio, in data antecedente a quello in oggetto, pur avendo l'ufficio già verificato che, trattandosi di eliminazione di vecchie torri monopala ed installazione di 3 aerogeneratori tripala, non risultano interferenze con altri parchi eolici.

Preso atto dei pareri espressi nella Conferenze di Servizi e di seguito riportati:

- la Regione Puglia Assessorato all'Ecologia - Settore Ecologia, con note prott. n. 6832 e 6833 del 06.05.2008, acquisite ai prott. 5606 e 5608 del 26.05.2008, notifica a questo Settore le Determinazioni Dirigenziali n. 206 e 207 del 09.04.2008, contenenti l'esito favorevole della procedura di verifica d'impatto ambientale, dei progetti eolici proposti dalla Società Edison Energie Speciali S.p.A., per soli 2 aerogeneratori sui 4 richiesti in località S. Lorenzo-Cantoniera, ed 1 solo aerogeneratore sui 5 richiesti in località Serra Mezzana, per un totale di 3 aerogeneratori in applicazione alla L.R. 11/2001; il progetto originario prevedeva la sostituzione di n. 15 aerogeneratori monopala esistenti con n. 9 turbine tripala; l'impianto autorizzato è quindi costituito da un totale di 3 aerogeneratori della potenza complessiva di 5,25 MW, aventi le seguenti coordinate (Gauss - Boaga fuso Est) come da tabella:

AEROGENE-
RATORE N. X Y

1 2559670 4548715

2 2559773 4548502

6 2560110 4547628

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Assessorato all'Ecologia - Servizio Ecologia-Ufficio VIA, con note prott. 9852 e 9853 del 27.11.2012, notificava le Determinazioni Dirigenziali nn. 260 e 262 del 09.11.2012 in cui si concedeva la proroga delle determinazioni di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui alle D.D. nn. 206 e 207 del 09.04.2008, per un periodo di altri tre anni.

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Assetto del Territorio, nota prot. n. 8480 del 12.09.2012, acquisita al prot. 8493 del 13.09.2012, comunica che con Deliberazione G.R. n. 2766 del 14.12.2010 ha attribuito la delega per le autorizzazioni paesaggistiche alla Provincia di Foggia per gli impianti di produzione di energia con potenza nominale non superiore ai 10 MW, pertanto la Provincia di Foggia risulta competente ad esprimere parere ai fini della compatibilità paesaggistica dell'intervento di che trattasi con riferimento agli indirizzi e prescrizioni ex art. 5.01 delle N.T.A. del PUTT/P;

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Attività Economiche Consumatori-Ufficio PRAE, con nota prot. n. 26463 del 25.10.2012, acquisita al prot. n. 10100 del 25.10.12, esprime, ai soli fini minerari, Nulla Osta di massima alla realizzazione dell'impianto, della relativa linea di allaccio al punto di consegna e delle opere di connessione. La Società è comunque

tenuta, in fase di realizzazione, a posizionare gli elettrodotti e tutti i vari manufatti a distanza di sicurezza dai cigli di eventuali cave lambite, tali da garantire sempre la stabilità delle relative scarpate.

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste - Sezione Provinciale di Bari, con modulo parere inviato via fax prot. n. 19574 del 22.10.2012, acquisito al prot. n. 9949 del 23.10.2012 rilascia parere favorevole esclusivamente nei riguardi del vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D.L. 3267/1923, per il progetto di ricostruzione-dismissione impianto esistente e realizzazione ex novo di impianto eolico con potenza definitiva di MW 5,25 di cui, su terreno ricadente in zona sottoposta a vincolo, le Torri n. 2 e n. 3 e le opere di connessione da queste fino alla SS 303, nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:

1. I movimenti di terra che si autorizzano siano esclusivamente quelli strettamente necessari a realizzare le opere di costruzione del nuovo impianto e dismissione, sempre nelle aree vincolate, delle opere esistenti; pertanto, non si dovranno movimentare e/o stabilmente trasformare ulteriori superfici.
2. Siano rispettati i dettami ed i contenuti della relazione geologica.
3. Il deflusso delle acque meteoriche dovrà essere assicurato e regolamentato favorendo il drenaggio diretto e/o impedendo fenomeni di accumulo e ristagno nei terreni interessati o in quelli limitrofi, utilizzando materiali non impermeabilizzanti sulle superfici esterne asservite; nella fase di cantiere dovrà essere garantito il deflusso costante delle acque o drenato negli impluvi esistenti (Farrone); dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi ante opere, in particolar modo per le aree con terreno saldo, ferma restando le opere da realizzarsi.
4. I rinterri delle trincee su percorsi stradali o carraie siano ricostruite con materiale drenante, comunque perfettamente compattato.
5. I materiali di risulta provenienti dai movimenti di terra, ove non diversamente utilizzabili, dovranno essere allontanati dal cantiere di scavo, il tutto secondo la normativa vigente in materia.
6. Le eventuali varianti tecniche che si dovessero rendere necessarie, non previste nel progetto depositato agli atti della sezione Provinciale summenzionata, dovranno essere preventivamente oggetto di ulteriore Nulla Osta.

- Regione Puglia - Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Regionale Espropri, con nota prot. n. 14101 del 03.04.2013, acquisita al prot. 3383 del 22.04.2013, esprime parere favorevole in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità.

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Agricoltura - Ufficio Provinciale Agricoltura Foggia, con nota prot. n. 91507 del 22.10.2012, acquisita al prot. 10041 del 24.10.2012, l'Ufficio ritenendo il progetto conforme alla normativa vigente, rilascia parere favorevole, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. tutti i materiali inerti che devono essere usati per la realizzazione delle piste temporanee di cantiere devono essere costituiti di materiale autoctono prelevato dagli scavi delle fondazioni delle torri o da cave che estraggono lo stesso tipo di materiale esistente nelle vicinanze. Nei pressi del cancello di accesso, degli edifici di controllo e di magazzino e delle cabine è consentita la realizzazione di un'area, con materiali naturali (breccia, stabilizzato, sabbia) per il parcheggio e il transito dei mezzi;
2. nella costruzione delle piste non devono essere eseguiti sbancamenti e movimentazioni del suolo;
3. terminata la fase di cantiere, a seguito dello smantellamento delle piste di cantiere, dovrà essere ripristinato lo strato originario di suolo;
4. nella fase di chiusura e riempimento delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno degli appezzamenti agricoli, deve essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo, quest'ultimo non deve essere compattato;
5. se nelle aree di intervento sussistono piante di olivo, le stesse si possono solo spostare acquisendo l'autorizzazione dall'Ufficio Provinciale Agricoltura della Regione Puglia nei termini di legge, prima di realizzare le opere;

6. divieto assoluto di utilizzare diserbanti chimici, ed altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna selvatica.

- Regione Puglia-Servizio Demanio e Patrimonio-Ufficio Parco Tratturi di Foggia, con nota prot. 17242 del 23.10.2012, comunica che, considerando che i lavori di che trattasi non interessano suoli tratturali demaniali, non rilascia alcun parere in quanto non di propria competenza.

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di Bari, BAT e Foggia, con nota prot. n. 3102 del 01.03.2013, acquisita al prot. n. 1832 del 04.03.2013, comunica che, esaminata la documentazione presente sul portale e la successiva documentazione integrativa, per quanto di competenza, esprime parere positivo all'intervento in quanto non contrasta con le istanze di tutela paesaggistica, per i seguenti motivi: il progetto in esame non interessa direttamente beni e/o aree monumentali vincolati a norma della Parte II del D.Lgs n. 42/2004 e beni e/o aree di interesse paesaggistico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/04; trattandosi dell'installazione di tre aerogeneratori tripala in sostituzione di 15 aerogeneratori monopala esistenti, si ridurrà l'effetto "selva" o "barriera" e si potrà recuperare, almeno in parte, una visuale dei crinali. Per quanto sopra riportato, si ritiene che l'impatto paesaggistico del parco eolico in oggetto possa essere compatibile con i criteri di tutela paesaggistica a condizione che:

1. Le pale esistenti siano smantellate e, conseguentemente, le piazzole di montaggio degli aerogeneratori esistenti e la viabilità d'accesso siano rinaturalizzate, ristabilendo il naturale profilo altimetrico del terreno.

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, con nota prot. n. 13782 del 23.11.2012, acquisita con prot. 11872 del 19.12.2012, comunica che sulle aree interessate dalle opere in progetto non gravano vincoli di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. 42/2004. In relazione al possibile interesse archeologico del comparto, interessato da consistenti forme insediative di età romana, si rappresenta la necessità di procedere alle lavorazioni relative agli impianti e alle opere connesse secondo le procedure dell'archeologia preventiva. Si richiede, pertanto, assistenza archeologica nelle fasi di movimentazione terra e la verifica degli eventuali depositi archeologici.

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, nota prot. n. 9001 del 24.10.2012, acquisita al prot. 10337 del 05.11.2012, rilascia Nulla Osta provvisorio alla costruzione per l'impianto in oggetto limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private. Il nulla osta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla Società.

- Comune di Rocchetta Sant'Antonio, con modulo parere acquisito in sede di riunione della Conferenza di Servizi, il sindaco rilascia parere favorevole in quanto l'intervento è conforme al Piano Urbanistico vigente.

- Provincia di Foggia - Settore Assetto del Territorio, con nota prot. 91191 del 28.12.2012, acquisita al prot. 313 del 14.01.2013, ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica, comunica che, preso atto del parere favorevole espresso dalla Commissione Paesaggistica provinciale nella seduta del 11/12/2012, reputa la localizzazione dell'intervento di cui trattasi idonea dal punto di vista paesaggistico in quanto non in contrasto con le N.T.A. del P.U.T.T./P., con le seguenti prescrizioni:

- Si collochino i tre nuovi aerogeneratori nei pressi di almeno tre aerogeneratori da dismettere, riutilizzando l'area di sedime già impegnata;

- Si dismettano, per un'altezza non inferiore ai 2,50 m, le fondazioni dei rimanenti aerogeneratori da eliminare riempiendo la parte scorticata con terreni delle medesime caratteristiche litologiche dei terreni circostanti garantendone il medesimo grado di coesione.

Successivamente la Provincia di Foggia- Settore Assetto del Territorio- con nota prot. n. 4844 del 05/06/2013, viste le osservazioni apportate dalla Società al parere innanzi richiamato, considerato che l'intervento proposto ricade in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico posta dal Piano Urbanistico

Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/P), per quanto attiene agli Ambiti Territoriali Estesi, dalla documentazione scritto- grafica trasmessa, si evince che l'intervento ricade in ambito di tipo C,D (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) ha comunicato che si può ritenere ammissibile l'intervento come proposto originariamente, pertanto, la Commissione paesaggistica esprime nuovo parere favorevole con la seguente prescrizione:

- si sottoscriva con la società proponente apposita convenzione, da stipularsi prima dell'inizio dei lavori, redatta secondo le indicazioni della Deliberazione di Giunta Regionale n. 2084 del 28/09/2010, nella quale sia previsto a carico della società proponente la quantificazione dell'onere per sostenere opere di compensazione ambientale e paesaggistica da individuare nell'ambito del progetto "Recupero e valorizzazione del Tratturo Pescasseroli - Candela"redatto dalla Provincia.

Fatte salve le specifiche competenze dell'Amministrazione dei Beni Culturali si esprime parere favorevole con prescrizioni per ricostruzione dell'impianto eolico monopale in esercizio con tre aerogeneratori tripala di nuova generazione.

- Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. 3^a Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio, con nota prot. n. 53640 del 30.10.2012, acquisita al prot. n. 10371 del 05.11.2012 esprime parere favorevole dell'AM alla realizzazione di quanto in oggetto, a condizione che si rispettino le prescrizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa, riguardo la segnaletica e la rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea.

- Comando Militare Esercito "Puglia", con nota prot. n. 12378 del 10.10.2012, acquisita al prot. n. 9853 del 19.10.2012, concede il Nulla-Osta evidenziando l'esistenza del rischio di presenza di ordigni bellici interrati e rappresentando che detto rischio è totalmente eliminabile con la bonifica, per la cui esecuzione dovrà essere presentata apposita istanza all'ufficio BCM del 10° reparto Infrastrutture di Napoli.

- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, con nota prot. n. 40042 del 16.10.2012, acquisita al prot. 9750 del 17.10.2012, rappresenta che in ordine ai soli interessi della Marina Militare non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto eolico e delle relative opere connesse indicate in argomento; confermando quanto già espresso con nota prot. n. 29244 del 16.07.2012. Ritiene opportuno rammentare alla Società, l'esigenza di provvedere alla installazione della segnaletica ottico-luminosa delle strutture a sviluppo verticale, che sarà prescritta dall'Autorità competente, per l'identificazione degli ostacoli e per la tutela del volo a bassa quota.

- Autorità di Bacino della Puglia, con nota prot. n. 12640 del 25.10.2012, acquisita al prot. 10093 del 25.10.2012, ritiene, per quanto di propria competenza, in ordine ai vincoli vigenti, di esprimere parere favorevole alla realizzazione delle opere sopra descritte, come da elaborati progettuali prodotti dalla Società Edison Energie Speciali s.r.l., relative all'impianto eolico della potenza elettrica di 5,25 MW ubicato nel Comune di Rocchetta Sant'Antonio, a condizione che:

1. vengano condotte ulteriori indagini geognostiche (dirette e indirette) alla scala del versante, al fine di meglio definire il modello geologico dell'area, le caratteristiche geomeccaniche dei terreni coinvolti ed il grado di coinvolgimento delle opere a farsi in relazione alle caratteristiche e alla possibile evoluzione di fenomeni, di dissesto;

2. sulla base degli approfondimenti di cui al punto precedente venga confermata, per tutte le opere a farsi, la sussistenza delle condizioni di stabilità dei pendii naturali e degli eventuali fronti di scavo;

3. i risultati delle indagini e delle verifiche di cui ai due punti precedenti siano rese disponibili prima dell'inizio dei lavori a questa Autorità affinché le esamini e se ritenuto necessario, esprima al riguardo provvedimenti adeguati;

4. nella realizzazione del pozzetto di giunzione si adottino opportuni accorgimenti in modo che, in presenza di acqua, si evitino danni alle persone o alle cose ed inoltre si eviti l'imbibizione dei terreni sottostanti con conseguente aumento della pericolosità geomorfologica;

5. nelle aree tutelate ai sensi degli artt. 6, e 10 il riempimento della trincea per la posa del cavidotto

venga effettuato con materiali e metodi che conferiscano al riempimento stesso adeguata resistenza all'azione erosiva della piena bicentenaria; inoltre al termine dei lavori venga ripristinata l'iniziale altimetria dei luoghi;

6. gli scavi siano immediatamente ricolmati e si proceda alla compattazione del materiale di rinterro, evitando ogni ristagno o scorrimento d'acqua all'interno dello scavo ed ogni possibile fenomeno di incanalamento delle acque o di erosione, sia durante le varie fasi di cantiere sia durante l'esercizio delle opere; a ogni modo siano realizzate, in considerazione delle variazioni di pendenza longitudinale del fondo degli scavi, opportune opere atte ad impedire il trasferimento nel sottosuolo di eventuali acque di infiltrazione;

7. l'impianto sia dotato di idonea rete di captazione e allontanamento delle acque meteoriche, per la quale dovrà essere assicurata manutenzione, piena efficienza e funzionalità idraulica;

8. le eventuali opere provvisorie, necessarie all'esecuzione dei lavori, siano compatibili con il libero deflusso delle acque;

9. sia garantito il ruscellamento diffuso delle acque ove queste siano intercettate dalle opere previste;

10. le operazioni di scavo e rinterro non modifichino il libero deflusso delle acque superficiali e non alterino il regime delle eventuali falde idriche superficiali;

11. lo stoccaggio temporaneo dei materiali di cantiere e di risulta venga effettuato all'esterno delle aree tutelate ai sensi degli artt. 6 e 10 delle N.T.A. del PAI e senza costituire aggravio per la pericolosità geomorfologica locale;

12. siano garantite condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza dei cantieri mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un significativo aumento del livello di pericolosità.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

- l'Autorità di Bacino con successiva nota prot. n. 7558 del 31/05/2013, visto lo studio integrativo di compatibilità geologica e geotecnica trasmesso dalla società, ha confermato il parere espresso con nota prot. n. 12640 del 25/10/2012, comprese le prescrizioni ivi formulate ad eccezione delle prime 3 che si intendono superate alla luce delle integrazioni fornite

Pertanto, si prende atto di quanto sopra riportato. Si precisa inoltre che, è fatto obbligo al Direttore dei Lavori, ad ultimazione degli stessi, di rilasciare apposita asseverazione, resa ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, che attesti la correttezza degli interventi realizzati in conformità alle prescrizioni indicate nel parere dell'Autorità di Bacino come emendato dalla nota prot. n. 7558 del 31/05/2013. La predetta asseverazione dovrà essere inviata all'Autorità di Bacino ed al Comune competente. Resta, inoltre, fermo quanto previsto al comma 1 dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

- Consorzio per la Bonifica della Capitanata, con nota prot. n. 18536 del 23.10.2012, acquisita al prot. n. 10340 del 05.11.2012 comunica che il territorio di Rocchetta Sant'Antonio non rientra tra i territori di competenza di questo Consorzio e che, pertanto non ha da esprimere alcun parere in merito.

- ASL FG - Dipartimento di Prevenzione, con nota prot. n. 320/IP del 09.11.2012, acquisita al prot. 399 del 15.01.2013, esprime parere favorevole dal punto di vista igienico-sanitario, con le seguenti prescrizioni:

1. Prendendo atto di quanto dichiarato nella relazione tecnica, nella progettazione dovranno essere rispettate le distanze dalle abitazioni e dalle strade provinciali di circa 300 m. come da regolamento vigente, e che nelle immediate vicinanze del campo non vi siano abitazioni costantemente abitate, e che il livello sonoro prodotto dal generatore di elettricità risulti inferiore di 60 dB come previsto dal DPCM 01/03/1991 e sue modifiche ed integrazioni;

2. Gli elettrodotti dovranno essere interrati ad una profondità minima di 1 m (un metro) e dovrà essere segnalato il tracciato della linea interrata, con idonee segnalazioni di pericolo;

3. Eventuali linee aeree di media ed alta tensione, utilizzate per il conferimento all'ENEL dell'elettricità

prodotta, dovranno essere eseguite nel rispetto delle distanze di sicurezza dettate dal DPCM 23/04/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

4. Rispettare i limiti di inquinamento elettromagnetico previsti dal DM 381/98 e successive modifiche ed integrazioni;

5. Dovranno essere garantite tutte le misure di sicurezza ed infortunistica per tutelare lo stanziamento ed il passaggio nelle vicinanze degli aerogeneratori di persone ed animali;

6. Lo smaltimento degli oli usati e delle batterie dovrà avvenire tramite ditta autorizzata DL 22/1997 e sue integrazioni;

7. La realizzazione e la messa in opera dell'impianto in oggetto, dovranno essere conformi alle descrizioni progettuali, alle previsioni contenute nella documentazione tecnica presentata e rispettare le linee guida della Regione Puglia (delibera G.R. N. 131 del 02/03/2004).

- ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente - Dipartimento Provinciale di Foggia, con nota prot. n. 1722 del 09.01.2013, acquisita al prot. 243 del 10.01.2013, comunica che, esaminata la documentazione integrativa presentata, per quanto di competenza, si esprime una valutazione tecnica positiva relativamente al progetto per la realizzazione di quanto riportato in oggetto con le seguenti prescrizioni:

1. L'aerogeneratore che si dovrà installare dovrà essere uno dei cinque considerati nelle relazioni tecniche di progetto e per cui si rilascia il presente parere: 1) Vestas V80 Grid Streamer 2 MW - altezza mozzo 80m - diametro rotore 90m, 2) Alstom ECO 80 1,67 MW - altezza mozzo 80m-diametro rotore 80m, 3) LeitWind LTW80 1,5 MW - altezza mozzo 80m - diametro rotore 80,3m, 4) LeitWind LTW80 1,8 MW - altezza mozzo 80,3m - diametro rotore 80,3m, 5) Gamesa G80 2 MW - altezza mozzo 78m - diametro rotore 80m.

2. Siano rispettate le procedure di legge per la caratterizzazione delle terre o rocce da scavo utilizzate per riempimenti o livellamenti.

3. Nella fase di collaudo con l'impianto in esercizio, siano effettuate misure fonometriche post operam al fine di verificare quanto ipotizzato nella relazione di previsione di impatto acustico relativamente ai corpi recettori più prossimi agli aerogeneratori, nonché il rispetto dei limiti di legge in campo acustico diurno e soprattutto notturno. Nel caso di superamenti siano adottate le misure consequenziali per l'abbattimento del rumore e ove non sia possibile si proceda alla eliminazione dell'aerogeneratore o degli aerogeneratori più prossimi al recettore che ne subisce l'impatto.

4. Il trattamento e lo smaltimento degli oli necessari al funzionamento e manutenzione degli impianti eolici nel loro complesso dovrà avvenire presso il "Consorzio Obbligatorio degli oli esausti (D.Lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992, Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati).

5. La viabilità di servizio non dovrà essere finita con pavimentazione stradale bituminosa, ma dovrà essere resa transitabile esclusivamente con materiali drenanti naturali.

6. Siano massimizzati gli accorgimenti durante la fase di cantiere, tali da minimizzare l'interferenza con l'habitat circostante con particolare attenzione alla dispersione di polveri.

- SNAM RETE GAS, con nota prot. 319 del 11.09.2012, acquisita al prot. 8755 del 19.09.2012, comunica che dall'esame della planimetria di progetto, comparata con i disegni di dettaglio della rete, nelle particelle interessate dalle attività d'intervento, non sono presenti i metanodotti.

Rilevato altresì che:

- la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, con nota prot. n. 10984 del 21.11.2012, ha trasmesso a tutti gli Enti coinvolti al rilascio del parere di competenza, la copia conforme del Verbale della Conferenza di Servizi svoltasi in data 25 ottobre 2012;

- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, a seguito di richiesta inoltrata via PEC in data 26.11.2012 da parte della Società Edison Energie Speciali SpA, con nota prot. n. 11592 del 11.12.2012, ha comunicato l'avviso dell'avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, sia ai proprietari dei terreni coinvolti dalla realizzazione dell'impianto che al Comune di Rocchetta Sant'Antonio (FG);
- con nota acquisita al prot. 366 del 15.01.2013, la sig.ra Ruberto Antonietta, proprietaria di alcuni fondi terrieri interessati dalle opere di connessione alla realizzazione dell'impianto, ha sollevato alcune criticità ambientali relative al posizionamento dell'aerogeneratore nella p.lla 528 del Fg. 29 (non di sua proprietà), mentre il posizionamento dello stesso nelle sue p.lle immediatamente confinanti, supererebbe tali criticità e pertanto, chiedeva la sospensione delle procedure espropriative per convenire ad una "normale e civile contrattazione tra le parti";
- l'Ufficio Energia e Reti Energetiche della Regione Puglia, con PEC del 11.03.2013 prot. 2118, ha trasmesso le opposizioni di cui sopra alla Società Edison Energie Speciali SpA, al fine di acquisire eventuali controdeduzioni da parte della stessa;
- la Società Edison Energie Speciali SpA, con PEC del 15.03.2013 acquisita al prot. 2319 del 18.03.2013, inviava proprie controdeduzioni alle osservazioni di cui sopra;
- le controdeduzioni fornite dalla Società all'opposizione da parte della sig.ra Ruberto Antonietta, evidenziano che, le motivazioni all'opposizione della procedura espropriativa addotte dalla sig. ra Ruberto Antonietta, non trovano fondamento, in quanto le problematiche di natura tecnico-ambientale sono state affrontate dagli organi competenti con il rilascio del relativo parere favorevole, e nel pieno rispetto delle procedure normative; pertanto sono ritenute esaustive dall'ufficio;
- il Comune di Rocchetta sant'Antonio, con nota prot. n. 2322 del 07.03.2013, acquisita al prot. n. 36366 del 29.04.2013, attesta che l'Avviso Pubblico è stato affisso all'Albo Pretorio comunale dal 07.03.2013 al 06.04.2013 e che durante i termini di pubblicazione non sono pervenute osservazioni e/o reclami in merito;
- riguardo le prescrizioni impartite dalla Provincia di Foggia relativamente all'espressione del parere paesaggistico favorevole, in cui si chiede di "collocare i tre nuovi aerogeneratori nei pressi di almeno tre aerogeneratori da dismettere, riutilizzando l'area di sedime già impegnata"; la Società con nota del 23.04.2013 acquisita al prot. 3509 del 23.04.2013, trasmetteva proprie valutazioni tecniche e perplessità sul rispetto di tale prescrizione, considerato che, essendo gli aerogeneratori a realizzarsi più grandi di quelli da dismettere, "le aree attualmente impegnate risultano totalmente incompatibili ad accogliere le opere necessarie alla costruzione delle 3 WTG" ed in ogni caso "la nuova area esonderebbe quella esistente", ed ancora, tutti gli altri pareri, ambientali e paesaggistici concernenti il territorio, sono stati dati valutando le posizioni del progetto così come presentato e qualsiasi "eventuale spostamento potrebbe rivelarsi incompatibile con il sistema vincolistico vigente e valutato in sede di screening VIA";
- l'Ufficio Energia con nota prot. 3778 del 06.05.2013, inviava le osservazioni giunte dalla Società EDENS SpA al Settore Assetto del Territorio della Provincia di Foggia, sollecitando l'espressione di un parere definitivo in merito alle prescrizioni impartite nel parere favorevole dell'Autorizzazione Paesaggistica rilasciata con nota prot. 91191 del 28.12.2012;
- l'Ufficio Energia con nota prot. 4099 del 17.05.2013, a seguito delle prescrizioni di cui ai punti 1), 2) e 3), del parere di conformità al PAI rilasciato dall'AdB Puglia nella nota prot. n. 12640 del 25.10.2012, al fine di ottenere un parere definitivo di compatibilità geomorfologica su tutti gli aerogeneratori prima di emettere il provvedimento di A.U., invitava la Società a fornire apposito studio specialistico all'AdB Puglia in ottemperanza alle predette prescrizioni, finalizzato all'espressione dell'emissione di un provvedimento adeguato da parte di codesta Autorità competente;
- l'Autorità di Bacino con nota prot. n. 7558 del 31/05/2013, acquisita al prot. n. 4717 del 04/06/2013, confermava il parere favorevole espresso con la precedente nota prot. n. 12640 del 25/10/2012 con le prescrizioni e gli obblighi in precedenza elencati;
- la Provincia di Foggia - Settore Assetto del Territorio con nota prot. n. 45064 del 05/06/2013, acquisita

al prot.n. 4844 del 05/06/2013, rilascia il proprio parere favorevole di compatibilità con il PUTT con le prescrizioni in precedenza elencate;

- la società Edison S.p.A. con nota del 03/06/2013, acquisita al prot. n. 4760 del 04/06/2013, forniva delucidazioni sulle caratteristiche dell'aerogeneratore da utilizzarsi, in particolare si prevede che ciascuno degli aerogeneratori abbia: potenza nominale apparente pari a 2,084 MVA; fattore di potenza pari a 0,96 e potenza nominale (elettrica) pari a 2000,6 kW. Inoltre dichiara "... la potenza dell'impianto, così come definita dal citato decreto del 6 luglio 2012, sarà pertanto di 6,002 MW; fermo restando che, a causa del limite di capacità della rete elettrica MT a cui esso sarà connesso, la potenza immessa in rete sarà limitata a 5,25 MW conformemente a quanto prescritto dal GSE Enel Distribuzione (prot. n. 585073 del 18/04/2012)";

- caratteristiche dell'aerogeneratore, sopra elencate, rientrano fra quelli espressamente approvati dall'Arpa Puglia - DAP di Foggia con la nota prot. n. 1722 del 09/01/2013 acquisita agli atti successivamente alla riunione di Conferenza di Servizi svoltasi il 25/10/2012;

- in aggiunta a quanto sopra esposto, essendo trascorsi i 180 giorni previsti dal D.lgs. 387/03, l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione", ed in ogni caso, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di Servizi, con nota prot. n. 2742 del 29.03.2013 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura positiva della Conferenza di Servizi;

- il progetto della Società Edison Energie Speciali S.p.A, per effetto della totalità dei pareri pervenuti in data successiva all'entrata in vigore della D.G.R. 3029 del 30.12.2010, rientra nel campo di applicazione della stessa;

- in data 22 aprile 2013 è stato sottoscritto l'Atto unilaterale d'obbligo nei confronti della Regione Puglia e del Comune interessato territorialmente dall'intervento, come previsto ai sensi del punto 4.1 alla D.G.R. N.3029/10;

- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 24 aprile 2013 ha provveduto alla registrazione dell'Atto unilaterale d'obbligo al repertorio n. 014943.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;

- ai sensi dei comma 6, 6bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, relativa alla:

- totale ricostruzione dell'impianto a monopala esistente ed in esercizio, consistente in una integrale demolizione delle stesse e costruzione di tre aerogeneratori tripala, con potenza complessiva di 5,25 MW uguale a quella attualmente immessa;

- Punto di consegna inalterato presso il punto di raccolta MT della CP ENEL MT denominato POD IT001E00222882 in località "Piscioli" di Rocchetta Sant'Antonio;

- Rete elettrica interrata a 30 kV in cavo sotterraneo di collegamento dagli aerogeneratori alla CP ENEL MT, di lunghezza pari a 2888 ml;

- Rete telematica di monitoraggio in fibra ottica per il controllo dell'impianto eolico mediante trasmissione dati.

- la Società Edison Energie Speciali SpA, con sede legale in Milano, Foro Buonaparte 31, Cod. Fisc. e P.IVA 12921540154, in data 22 aprile 2013, acquisite al prot. 3509, ha trasmesso:

- 3 copie del progetto definitivo di che trattasi, conforme a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo ed adeguato a tutte le prescrizioni richieste dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso e con la quale si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni e condizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti. Il progetto definitivo è parte integrante del presente atto ed è vidimato in triplice copia dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche;
- copia del bollettino postale relativo al pagamento degli oneri di monitoraggio ai sensi del p.to 2.3.5, comma 4, della D.G.R. n. 35/07;
- dichiarazione di proprietà dei terreni, le asseverazioni ex DPR 445/2000, da parte di tecnico forestale abilitato sull'assenza di produzioni agro-alimentari di pregio nonché di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007 nelle aree interessate;
- dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 da parte del progettista, che l'impianto è situato ad una distanza maggiore di 1 Km dai centri abitati e dalle aree edificabili, come previsto dal vigente strumento urbanistico comunale;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti.
- come risulta dalla relazione istruttoria rep. N. 52 del 6 giugno 2013 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento.

Ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67 comma 5 e 84 comma 3, l'Ufficio ha prodotto richiesta di rilascio della documentazione antimafia alla Prefettura di Milano mediante PEC del 20/05/2013, all'indirizzo prefettura.prefmi@pec.interno.it, che risulta essere stata consegnata elettronicamente il 20/05/2013. Preso, quindi, atto dell'istanza formulata dalla Società richiedente in data 16.05.2013 ed acquisita al prot. n. 4059 del 16/05/2013, con la quale la stessa rappresentando motivi di urgenza al rilascio del titolo autorizzativo, decorso il termine di cui all'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011, al fine di poter presentare successiva istanza di partecipazione alla procedura d'asta che, com'è noto, scadrà il 10 giugno 2013.

Si ritiene, sussistendone il presupposto di urgenza, rappresentati dall'istante, di dover procedere al rilascio dell'Autorizzazione unica e si rappresenta a tal fine che la determinazione di rilascio del provvedimento di A.U. contiene espressamente la clausola di salvaguardia di cui al succitato art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la Determinazione sarà rilasciata sotto condizione di revoca in caso di informazione antimafia negativa da parte del Prefetto competente.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la totale ricostruzione dell'impianto a monopala esistente ed in esercizio, consistente in una integrale demolizione delle stesse e costruzione di tre aerogeneratori tripala, con potenza complessiva di 5,25 MW uguale a quella attualmente immessa, non intendendo modificare l'attuale punto di connessione dell'impianto alla CP ENEL MT-POD IT001E00222882; punto di consegna presso il punto di raccolta MT della CP ENEL MT denominata POD IT001E00222882 in località "Piscioli" di Rocchetta Sant'Antonio e rete elettrica interrata a 30 kV in cavo sotterraneo di collegamento dagli aerogeneratori alla CP ENEL MT, di lunghezza pari a 2888 ml.

Ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la Società Edison Energie Speciali S.p.A deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso D.M. n.161/2012, nonché il piano di gestione dei rifiuti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30.12.2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 23 aprile 2013 dalla società Edison Energie Speciali S.p.A;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Art. 2)

Ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la

determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Edison Energie Speciali SpA, con sede legale in Milano, Foro Buonaparte 31, Cod. Fisc. e P.IVA 12921540154, nella persona del Sig. Stangalino Marco, nato a Novara, il 07/03/1963 e residente a Novara nella sua qualità di legale rappresentante, di cui ai comma 3 e dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, relativamente a:

- totale ricostruzione dell'impianto a monopala esistente ed in esercizio, consistente in una integrale demolizione delle stesse e costruzione di tre aerogeneratori tripala, con potenza complessiva di 5,25 MW uguale a quella attualmente immessa;
- Punto di consegna inalterato presso il punto di raccolta MT della CP ENEL MT denominato POD IT001E00222882 in località "Piscioli" di Rocchetta Sant'Antonio;
- Rete elettrica interrata a 30 kV in cavo sotterraneo di collegamento dagli aerogeneratori alla CP ENEL MT, di lunghezza pari a 2888 ml.

Art. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6 bis della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società Edison Energie Speciali S.p.A. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati".

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori;
- durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità l'impianto eolico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli

articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;

b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;

c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;

d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia - Assessorato allo Sviluppo Economico, Settore Industria ed Energia, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U.

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

Art. 8bis)

La presente Determinazione è rilasciata avvalendosi, sussistendone i presupposti, della precisazione di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011 e quindi sottoposta ad espressa clausola risolutiva per cui in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, l'Ufficio rilasciante, provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

Art. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento.

Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche.

La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;

- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del parco eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del parco eolico;

- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;

- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008;

- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);

- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni

assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;

- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;

i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

Art. 11)

Il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n.28 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Giuseppe Rubino
